



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 01.12.2023

Corte Sportiva di Appello n. 5

Seduta del 01.12.2023

Presidente: Avv. Paolo Calcagni

Componenti: Avv. Marco Buzzo, Avv. Antonella Batà

- visto il reclamo presentato dalla Polisportiva Palmese avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo n. 18, di cui al C.U. n°275 del giorno 29/11/2023, relativo alla gara n°495 del Campionato Divisione Regionale 1, con i quali veniva irrogata al tesserato Salvatore Borriello la squalifica per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri perché, "dopo, esser stato sanzionato con un fallo tecnico, teneva un comportamento offensivo e veniva pertanto espulso ma, contestualmente, rivolgeva epiteti al direttore di gara ed , infine, nell'allontanarsi dal terreno di gioco ulteriormente profferiva espressioni ingiuriose" [art. 33,1/1b RG];

- letto il reclamo;

- sentiti entrambi gli arbitri, i quali confermano quanto riportato nell'allegato a referto; precisano, a domanda della Corte, che il giocatore si è poi scusato con loro per l'accaduto;

- ritenuto che il comportamento tenuto dal tesserato Salvatore Borriello può essere sanzionato con il minimo edittale previsto dall'art. 33, 1 1b RG, anche in relazione all'applicabilità delle attenuanti generiche ex art. 21,4 RG per l'assenza di precedenti e altresì in considerazione delle scuse che il tesserato ha successivamente rivolto agli arbitri;

PQM

Accoglie parzialmente il reclamo, riducendo ad una giornata di squalifica la sanzione al tesserato Salvatore Borriello, con contestuale commutazione della squalifica in sanzione pecuniaria, come da richiesta della reclamante. Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 01 dicembre 2023

Il Presidente
Avv. Paolo Calcagni